

Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna

10 aprile 2024

*«Certificati medici (INPS, INAIL, ecc.):
conoscenza, modalità compilative, operatività,
codice deontologico»*

*«Riflessi della certificazione
nell'attività giudiziaria»*

*Prof. Benedetto Vergari
Specialista in Medicina Legale*

Il certificato medico

Definizione (del Barni):

«Testimonianza scritta su fatti e comportamenti tecnicamente apprezzabili e valutabili, la cui dimostrazione può produrre affermazione di particolari diritti soggettivi previsti dalla Legge, ovvero determinare particolari conseguenze a carico dell'individuo o della società, aventi rilevanza giuridica e/o amministrativa»

*Potestà certificativa del Medico
(conferita dallo Stato dopo aver
conseguito l'abilitazione
all'esercizio professionale e con
l'iscrizione all'Albo professionale)
che può certificare solo fatti che
rientrano nella sfera della sua
competenza tecnico-professionale*

*Funzione del medico
particolarmente importante e
delicata, rivestendo il certificato la
forma di atto pubblico se redatto
dal medico in qualità di pubblico
ufficiale, di certificato
amministrativo oppure di scrittura
privata se rilasciato in regime
libero-professionale*

La disciplina del certificato medico riveste fondamentale importanza in relazione agli ambiti e finalità, essendo in grado di generare conseguenze giuridiche, amministrative e deontologiche che hanno un peso differente in base al tipo di atto che viene rilasciato e quindi alla natura pubblica o privata delle funzioni del medico

Il certificato medico deve possedere requisiti formali e sostanziali

- *Requisiti formali: nome e cognome, qualifica del certificante, indirizzo e numero di telefono, data e luogo del rilascio, nome e cognome del soggetto cui si riferiscono i contenuti del certificato con opportuna aggiunta della data e luogo di nascita, firma del medico per esteso*
- *Requisiti sostanziali: completezza, chiarezza, veridicità*

*La **completezza** riguarda sia i dati relativi al professionista che redige il certificato, tale da renderlo chiaramente individuabile con l'indicazione del titolo abilitante di medico e della specializzazione, che i dati del soggetto, la data della certificazione, che deve essere sempre indicata, e la firma del certificante che, nell'ambito della certificazione telematica, può essere sostituita dalla firma elettronica o da identificativi informatici validi con credenziali telematiche*

*La **chiarezza** implica in primo luogo la leggibilità e la comprensibilità del suo contenuto, riferita non solo a chi dovrà attestarne il valore rispetto agli aspetti giuridico-amministrativi, ma anche al soggetto cui viene rilasciato*

*La **veridicità** risponde a doveri di natura deontologica e normativa, la cui mancanza può sfociare, in determinati casi, nella c.d. «**falsità ideologica**», ovvero attestazioni di fatti e situazioni non veritieri, che ha implicazioni sia di natura deontologica che penale*

Certificazione e concetto di "falsità"

- ***Falso materiale***: errore di forma, cancellature, correzioni, ecc.
- ***Falso ideologico***: contenuto che non risponde a verità, diagnosi senza visita e/o senza patologia
- ***Certificato "compiacente"***: redatto in termini ambigui o imprecisi, con lo scopo di alterare una serie di dati, non garantendo la veridicità

*La certificazione
assume una notevole
valenza in ambito
giudiziario*

*Nei vari ambiti giudiziari (civile, penale, del lavoro-assicurativo sociale/previdenziale) i medici assumono la **qualifica di Pubblico Ufficiale**, esercitando una pubblica funzione per conto della **Autorità Giudiziaria***

Ambito Civile e del Lavoro :
Consulente Tecnico d'Ufficio
(CTU)

Ambito Penale:
Perito del Giudice
Consulente Tecnico del P.M.

Nell'espletamento della loro attività per conto dell'Autorità Giudiziaria, i Consulenti Tecnici d'Ufficio e i Periti possono acquisire solo la certificazione agli atti ed autorizzata dal Giudice

Il valore legale e probatorio dei certificati richiede la presenza dei requisiti sia formali che sostanziali

Ambito civile

(risarcimento del danno)

La certificazione medica agli atti nell'ambito dell'attività peritale attesta un percorso diagnostico-terapeutico e fornisce al CTU (unitamente ai riscontri clinici e obiettivi) gli elementi per poter rispondere ai quesiti del Giudice

*In particolare sono oggetto di
valutazione :*

*la natura della patologia, il decorso e
l'evoluzione clinica, la compatibilità
causale con gli eventi oggetto della
consulenza, la durata dell'inabilità
temporanea e la sussistenza o meno di
postumi a carattere permanente e
conseguenti riflessi sull'integrità psico-
fisica del soggetto, ovvero il danno di
natura biologica della persona*

La certificazione medica fornisce gli elementi per poter valutare il nesso di causalità tra gli eventi oggetto di causa e le patologie e/o lesioni lamentate, così come il nesso di causalità fra lesioni e menomazioni e fra menomazioni e danno soggetto alla valutazione in ambito peritale, con i conseguenti riflessi di natura biologica, sulla sfera lavorativa e dinamico-relazionale del soggetto

*Nei casi di responsabilità
professionale,
in relazione alla certificazione e
documentazione sanitaria agli atti,
sono oggetto di verifica anche la
condotta dei sanitari, l'aderenza o
meno alle Linee-Guida ed alle buone
pratiche clinico-assistenziali, il nesso
di causalità tra condotta e danno*

Ambito del lavoro Assicurativo sociale-previdenziale

*Oggetto di verifica da parte del CTU,
oltre alle patologie e relativa evoluzione, la
valutazione della sussistenza dei requisiti ai sensi
della normativa e tabelle di Legge, per il
riconoscimento delle prestazioni di inabilità
temporanea e invalidità permanente*

INAIL (infortuni e malattie professionali),

INPS (invalidità pensionabile e invalidità civile)

Idoneità al lavoro etc.

Ambito penale

Oggetto di valutazione è in particolare il reato di

lesioni personali

*(malattia del corpo e della mente):
lievi, gravi e gravissime*

di fondamentale importanza per stabilirne la natura ed entità la valutazione della certificazione sanitaria e dei riscontri clinici ed obiettivi

Lo stato di malattia consiste in un processo patologico evolutivo accompagnato da una più o meno rilevante compromissione dell'assetto funzionale dell'organismo, la quale conduce alla guarigione o alla stabilizzazione con esiti permanenti oppure alla morte

La riforma «Cartabia» della Giustizia (D.Lgs. 162 del 31 ottobre 2022 e L. 199 del 30 dicembre 2022) ha introdotto profonde novità per quanto attiene il sistema penale e un'estensione del regime di procedibilità a querela anche nell'ambito dei reati contro la persona

Tali aspetti riguardano non solo gli specialisti in Medicina Legale, ma tutti i medici, in ottemperanza agli obblighi connessi alla redazione del referto e della denuncia di reato, oltre che in riferimento alla nuova formulazione delle lesioni personali

È stato introdotto un «nuovo» articolo 582 codice penale, che determina l'eliminazione della procedibilità d'ufficio delle lesioni personali che provocano una malattia della durata compresa tra 20 e 40 giorni (lesioni personali lievi); rimangono perseguibili d'ufficio le lesioni riconducibili a circostanze aggravanti, ovvero lesione personale grave e gravissima

*La lesione personale è grave
quando determina una malattia
che mette in pericolo la vita oppure
una malattia o un'incapacità di
attendere alle ordinarie
occupazioni per più di 40 giorni,
oppure se ne derivi indebolimento
permanente di un senso o di un
organo*

*La lesione personale è gravissima
qualora si verifichi o una malattia
certamente o probabilmente insanabile
o la perdita di un senso, oppure la
perdita di un arto o una mutilazione
che renda un arto inservibile, la
perdita dell'uso di un organo o della
capacità di procreare o una
permanente grave difficoltà nella
favella*

È stata inoltre introdotta la procedibilità d'ufficio nei casi in cui la malattia abbia una durata superiore ai 20 giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace per età o per infermità

Rimangono perseguibili d'ufficio le lesioni colpose gravi e gravissime quando siano commesse in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni o dell'igiene del lavoro o che abbiano determinato una lesione personale

*Anche le lesioni personali stradali
gravi e gravissime restano
confermate nell'elenco dei delitti
procedibili d'ufficio; in particolare
si ricorda la guida in stato di
ebbrezza e l'alterazione per uso di
sostanze stupefacenti*

*I certificati diretti all'Autorità giudiziaria sono il **referto** e la **denuncia** (rapporto)*

L'obbligo di referto è per chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria, ha prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per cui si debba procedere d'ufficio; questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale

*La denuncia di reato (o rapporto)
riguarda l'obbligo di riferire
all'Autorità giudiziaria un reato di
cui ha avuto notizia nell'esercizio o
a causa delle sue funzioni*

Gli articoli del codice penale stabiliscono le modalità e i contenuti sia del referto che della denuncia

*La materia è molto complessa e
assume rilievo fondamentale
comprendere la finalità e la valenza
dell'atto certificativo rispetto alla
funzione assoluta, ai relativi obblighi di
natura deontologica, normativa e
giuridica, rappresentando il certificato
un atto di alta responsabilità per le
implicazioni connesse*

*GRAZIE
PER LA VOSTRA
CORTESE
ATTENZIONE*